

XIX legislatura

A.S. 803:

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico”

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Luglio 2023

n. 63



servizio del bilancio
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S. 803: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL63, luglio 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 3 (<i>Integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione</i>)	1
Articolo 3-bis, comma 1 (<i>Bonus sociale elettricità e gas</i>)	2
Articolo 3-bis, comma 2 (<i>Azzeramento oneri generali di sistema per il settore del gas III trimestre 2023</i>)	5
Articolo 3-bis, comma 3 (<i>Copertura oneri</i>)	6
Articolo 3-bis, comma 4 (<i>Riduzione al 5% dell'aliquota IVA sul gas metano per usi civili e industriali nel III trimestre 2023</i>)	6
Articolo 3-bis, comma 5 (<i>Riduzione al 5% dell'aliquota IVA alle forniture di servizi di teleriscaldamento e alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano nell'ambito di un "Contratto servizio energia"</i>)	8
Articolo 3-bis, comma 6 (<i>Copertura</i>)	10
Articolo 3-ter (<i>Misure in materia di produzione di energia da impianti alimentati da biogas e biomassa</i>)	11
Articolo 3-quater (<i>Modifica al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, in materia di coltivazione delle risorse geotermiche</i>)	12
Articolo 3-quinquies (<i>Misure urgenti per incrementare la produzione di biometano nonché l'impiego di prodotti energetici alternativi</i>)	12
Articolo 3-sexies (<i>Disposizioni in materia di infrastrutture strategiche in ambito energetico</i>)	13
Articolo 3-septies (<i>Attività di interesse generale svolta dagli enti del Terzo settore e dalle imprese sociali</i>)	14
Articolo 3-octies (<i>Interventi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili</i>)	14

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Gli articoli 1 e 2 del D.L. in esame sono abrogati dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 luglio 2023, n. 87, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51.

Articolo 3

(Integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

Il comma 1, prevede che, entro il 29 luglio 2023 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto), i soggetti interessati alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto possano proporre nuove istanze corredate, ove necessario, della soluzione tecnica per il collegamento dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, del cronoprogramma della realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto nonché della descrizione delle condizioni di approvvigionamento del gas. Le istanze sono presentate ai Commissari straordinari di Governo, competenti al rilascio dell'autorizzazione, ferma l'intesa con la regione interessata.

Il comma 2 prevede che, dal 30 maggio 2023, data di entrata in vigore del decreto, il procedimento unico per il rilascio da parte del commissario straordinario di Governo per l'autorizzazione delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione comprenda anche le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e abbia una durata massima di 200 giorni, anziché di 120 giorni come attualmente previsto dall'articolo 5, comma 2 del D.L. n. 50/2022.

Il comma 3, modificato dalla Camera dei deputati, novella la disciplina in materia di autorizzazione delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione contenuta all'articolo 5 del D.L. n. 50/2022 da parte di Commissari straordinari nominati dal Governo per:

- prevedere che detti commissari si occupino anche del loro esercizio anche a seguito di ricollocazione;
- prevedere che le istanze possano essere presentate ai Commissari straordinari nominati dal Governo per l'entrata in esercizio delle unità galleggianti anche a seguito di ricollocazione;
- prevedere che i Commissari straordinari nominati dal Governo provvedano tempestivamente, attraverso la propria struttura, agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- precisare che la disciplina sulle unità galleggianti per lo stoccaggio e la rigassificazione di gas contenuta al medesimo articolo del D.L. n. 50/2022 si applica anche alle istanze aventi ad oggetto la realizzazione ovvero l'esercizio a seguito di ricollocazione di dette unità, rivolte a un commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria;
- prevedere che, per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a livello nazionale, le infrastrutture realizzate per consentire il collegamento delle unità galleggianti alla rete nazionale

siano mantenute in loco, a cura e spese del proponente, anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unità galleggianti.

Il comma 4 integra l'allegato I-*bis* alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, inserendo le opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione tra i progetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e in relazione ai quali, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) statale, il supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è fornito dalla Commissione Tecnica PNIEC-PNRR, anziché alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.

La RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che la norma apporta modifiche a disposizioni alle quali non sono stati ascritti effetti finanziari, andrebbe unicamente assicurato che la Commissione Tecnica PNIEC-PNRR possa adempiere ai compiti ad essa assegnati con le risorse previste a legislazione vigente.

Articolo 3-*bis*, comma 1 ***(Bonus sociale elettricità e gas)***

Il comma 1 prevede che per il terzo trimestre dell'anno 2023 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008, sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 1, comma 17, della legge n. 197 del 2022, siano rideterminate dall'ARERA, tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge n. 197 del 2022, nel limite di 110 milioni di euro per l'anno 2023, inclusi gli effetti derivanti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2023 (relativo alla rideterminazione della soglia ISEE a 30.000 euro per le famiglie con più di quattro figli). All'onere derivante dal presente comma, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3.

La RT relativa al DL 79/2023 e utilizzabile per il testo in esame ribadisce che il comma 1 estende al terzo trimestre 2023 le disposizioni di rafforzamento del bonus sociale per i clienti di energia elettrica e gas in condizioni di disagio economico. Considerata la soglia ISEE di 15.000 euro di cui all'articolo 1, comma 17, della legge n. 197 del 2022, la riduzione del bonus sociale per i clienti con ISEE tra 12.000 euro e 15.000 euro applicata in attuazione di quanto previsti dall'articolo 1, comma 18, della medesima legge, il finanziamento delle componenti di compensazione integrativa (CCI) dei bonus sociali per elettricità e gas comporta un onere, per il III trimestre 2023, stimato in circa 110 milioni di euro (complessivamente tra i due settori ed escluso il "bonus base" elettrico).

Tale importo è stato stimato tenendo conto degli elementi di seguito riportati.

A. Settore elettrico

Il prezzo medio assunto come riferimento (previsione di prezzo per il cliente domestico tipo 3 kW, 2700 kWh/anno, assunta al 22 giugno) è di 24 c€/kWh nel III trimestre 2023. La spesa unitaria del cliente di riferimento con bonus "rafforzato" è di 14 c€/kWh.

Il bonus base per il cliente domestico tipo elettrico è di 149,65 €/anno, che corrisponde per un trimestre a 37,41 euro. Secondo il metodo descritto nella relazione tecnica alla delibera 735/2022, la compensazione integrativa (CCI) risulta di 23,92 €.

La platea di beneficiari stimata è di 3,07 milioni di beneficiari nelle classi A, B, C e di 1,34 milioni di beneficiari in classe D (ovvero con ISEE superiore a 9.530 euro, a cui il bonus si applica in misura ridotta all'80% del bonus "pieno applicato sotto la soglia di 9.530 euro - riferimento delibera ARERA 13/2023). Sono inclusi i clienti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2023, la cui fascia di agevolazione è stata portata da 20.000 a 30.000 euro per l'anno 2023 (v. delibera 194/2023/R/com).

B. Settore gas

Il prezzo medio assunto come riferimento (previsione di prezzo per il cliente domestico gas con 1.400 Smc/anno assunta al 22 giugno) è di 95,70 c€/Smc nel III trimestre 2023. La spesa unitaria del cliente di riferimento con bonus "rafforzato" è di 73 c€/Smc.

Il bonus base per il cliente domestico tipo gas è di 109,50 €/anno, che corrisponde a 27,38 €/trimestre. Tale ammontare, ripartito sui ridotti volumi di gas consumati nel corso del III trimestre (in cui gli impianti di riscaldamento risultano spenti in tutta Italia), consente di coprire la differenza di prezzo sopra menzionata tra il prezzo medio e il prezzo di riferimento con bonus rafforzato per tutte le situazioni in cui il bonus è erogato per servizi di riscaldamento; l'erogazione di CCI rimane invece necessaria per quei clienti che ottengono il bonus per i soli fini di cottura e produzione di acqua calda sanitaria.

La platea di beneficiari stimata è di 1,95 milioni di beneficiari nelle classi A, B, C e di 0,87 milioni di beneficiari in classe D, di cui circa il 42% sono clienti con uso del gas solo per fini di cottura e produzione di acqua calda sanitaria

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, rilevato preliminarmente che la presente RT ricalca nell'impostazione quella relativa alla RT all'articolo 1 del recente decreto-legge n. 34 del 2023, andrebbero forniti alcuni chiarimenti.

In particolare, rispetto al bonus elettrico, si auspica l'indicazione dell'origine dei dati relativi alla platea dei beneficiari, differente rispetto a quella riportata nella citata RT al decreto-legge n. 34, anche se nel complesso essi risultano più numerosi nella presente analisi (rispettivamente 3,07 milioni per il bonus pieno a fronte di 2,82 milioni per il trimestre precedente e 1,34 milioni per il bonus all'80 per cento a fronte

di 1,45 milioni nel trimestre precedente). Ulteriori delucidazioni andrebbero poi fornite in merito alle stime (peraltro non esplicitate), atteso che per il relativo servizio non sembra realistico potersi ipotizzare un apprezzabile calo dei consumi nel III trimestre rispetto al II secondo, al netto del limitato impatto in termini di risparmi riconducibile alla maggiore durata dell'illuminazione naturale. Infatti, la stima dell'onere per il bonus elettrico per il II trimestre (come indicato nella RT al decreto-legge n. 34) era pari a 318 milioni di euro (di cui 169 milioni per CCI) e la contribuzione integrativa (CCI) era pari a 42,36 euro per il II trimestre, rispetto ai 23,92 euro attuali.

Considerando che il contenuto aumento della platea potrebbe essere compensato dal limitato calo dei consumi per la motivazione sopra addotta, la suddetta stima sembra realistica, anche se la validità della presente ricostruzione andrebbe appunto confermata.

Per quanto attiene al bonus gas, invece rispetto alle stime relative al trimestre precedente, si osserva un decremento della platea complessiva da 2,95 milioni di utenti a 2,82 anche se con un aumento dei beneficiari del bonus in misura piena (1,95 milioni rispetto ai 1,75 milioni del trimestre precedente). A fronte di valori identici fra le due RT ora confrontate in termini di spesa unitaria del cliente di riferimento con bonus "rafforzato" (73 c€/Smc) e di bonus base per il cliente domestico tipo gas (109,50 €/anno, valore che sembra compatibile con i 170 euro di bonus base complessivo per il 2022¹, anno di aumento molto cospicuo del prezzo della materia prima), la presente RT non riporta indicazioni circa l'entità della CCI (che venne stimata in 2,62 euro nella precedente occasione). Rilevato che l'onere per il bonus gas era stimato per il II trimestre in 81 milioni di euro e che nel 2022 l'onere per la CCI è stato pari nel III trimestre a 1/7 di quanto registrato nel II trimestre (a fronte di oneri sovrapponibili in termini di bonus base), si può arguire che nel complesso una stima degli oneri relativi al bonus gas per il III trimestre (considerando la chiusura generalizzata degli impianti di riscaldamento) pari a circa 10-15 milioni di euro sia ragionevole.

Andrebbe poi chiarita la portata del rimando alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 34 che sembra fare intendere che il limite di spesa di 5 milioni di euro per tutto il 2023 non sia adeguato e quindi ARERA deve rideterminare le agevolazioni tenendo conto anche degli oneri derivanti da tale misura (relativo alla rideterminazione della soglia ISEE a 30.000 euro per le famiglie con più di quattro figli) pur se il decreto-legge n. 34 già ne prevedeva l'efficacia fino alla fine del 2023.

Complessivamente comunque si ritiene plausibile la quantificazione di 110 milioni di euro complessivi, anche se la correttezza della ricostruzione appena presentata andrebbe comunque confermata, anche con l'acquisizione di ulteriori dati. Va comunque rilevato che l'onere è configurato come limite di spesa e che l'ARERA dispone sia delle basi tecniche di dati che del necessario *know-how* per calibrare i benefici unitari in modo da garantire il rispetto del medesimo limite, ovviamente in

¹ V. Relazione ARERA n. 243 del 2023, pagina 24.

presenza di prezzi della materia prima in linea con le previsioni alla base delle presenti stime.

Articolo 3-bis, comma 2

(Azzeramento oneri generali di sistema per il settore del gas III trimestre 2023)

Il comma 2 prevede, anche per il III trimestre 2023, l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. Ai relativi oneri, valutati in 175 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi del successivo comma 3.

La RT afferma che le componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore del gas sono applicate agli utenti connessi alle reti di distribuzione o agli utenti finali direttamente connessi alla rete di trasporto. La quota parte attribuibile al terzo trimestre 2023 (sulla base della stima dei consumi previsti per il medesimo trimestre), tenendo conto anche dell'avanzo/disavanzo registrato fino al 2022 (cfr Relazione di ARERA 243/2023/I/com²), è pari a 175 milioni di euro. Tale stima coincide con quella degli oneri per l'efficienza energetica del settore gas (per 180 milioni, componente RE/REt), mentre per gli altri oneri l'avanzo/disavanzo complessivo fino al III trimestre 2023 risulta negativo (vale a dire che le risorse stanziare sono risultate superiori al fabbisogno) (-5 milioni di euro).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si rileva che la medesima proroga dell'azzeramento degli oneri generali di sistema per il settore gas riferita al II trimestre 2023 è stata quantificata dall'articolo 2 del decreto legge n. 34 del 2023 in 120 milioni di euro. Assunta la prudenzialità della quantificazione, andrebbero chiariti i motivi di una quantificazione superiore per il III trimestre che peraltro dovrebbe registrare consumi inferiori di gas a causa dell'assenza di riscaldamento.

Inoltre, si segnala che la Commissione europea nella proposta di Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2023 dell'Italia del 24 maggio 2023 ha raccomandato di "eliminare gradualmente entro la fine del 2023 le vigenti misure di sostegno connesse all'energia, usando i relativi risparmi per ridurre il disavanzo pubblico; qualora nuovi aumenti dei prezzi dell'energia dovessero richiedere misure di sostegno, provvedere a che queste mirino a tutelare le famiglie e le imprese vulnerabili, siano fiscalmente sostenibili e preservino gli incentivi al risparmio energetico;" Sul punto andrebbe acquisita una valutazione da parte del Governo.

² trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1)

Articolo 3-bis, comma 3 (Copertura oneri)

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati in 285 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse disponibili relative all'anno 2023 sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) derivanti da stanziamenti per il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas.

La RT ribadisce il contenuto della copertura, precisando che le risorse utilizzate sono al netto delle partite per l'anno 2022, relative alla stessa finalità e risultanti dalla relazione ARERA n. 243/2023/I/com. Tale onere è compatibile con le disponibilità residue degli stanziamenti autorizzati con la legge di bilancio per il 2023, in particolare per la finalità del rafforzamento del bonus sociale; ciò alla luce della circostanza che le stime per la legge di bilancio 2023 erano state effettuate in un contesto di prezzi più elevati di quelli che è stato possibile apprezzare negli ultimi giorni del 2022, quando è stata adottata la deliberazione ARERA 735/2022 e che a fine novembre 2022 sono stati resi disponibili dal Sistema informativo integrato i dati di consumo annuo dei titolari di bonus, che sono stati pubblicati nel documento per la consultazione ARERA 646/2022 e che sono stati utilizzati per la revisione dei consumi di riferimento dei diversi profili di riferimento dei titolari di bonus gas.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT e dalle indicazioni recate nella relazione ARERA 243/2023/I/com (pagina 31), per le quali, nel primo trimestre 2023, rispetto alle risorse stanziare, si è registrato un surplus di circa 1.280 milioni di euro (quasi interamente ascrivibile al bonus sociale gas). Anche scontando i livelli di oneri per il II trimestre relativi ai bonus sociali stimati dal decreto-legge n. 34 del 2023 pari ai 405 milioni di euro, a valere sulle medesime risorse testé indicate, resterebbero ancora disponibili somme per oltre 870 milioni di euro, chiaramente sufficienti rispetto alle emergenti necessità.

Articolo 3-bis, comma 4 (Riduzione al 5% dell'aliquota IVA sul gas metano per usi civili e industriali nel III trimestre 2023)

Il comma 4, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, assoggetta le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023, all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi

riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 473,87 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.

La RT chiarisce che per quanto riguarda gli usi civili con la disposizione in esame si intende ridurre al 5% l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano, per un periodo di 3 mesi (luglio - settembre 2023), indipendentemente dallo scaglione di consumo.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote, la RT ha utilizzato i dati sulla spesa dei consumi delle famiglie del 2021 (fonte Istat), aggiornati mediante le variazioni indicate nei documenti programmatici.

Applicando le variazioni di aliquote ai suddetti consumi e tenendo conto che il terzo trimestre incide per circa il 17,93% sul totale annuo in termini di consumi (quota stimata sulla spesa dei consumi 2022, ultimi dati disponibili), si ottiene la variazione di gettito relativa ai consumi delle famiglie (419,21 milioni di euro).

Per tenere conto di tutti gli usi civili e non solo per quelli dei consumi delle famiglie, la RT incrementa la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie. Pertanto, gli effetti complessivi di tutti gli usi civili (famiglie e altri usi civili) sono pari a 440,17 milioni di euro nel terzo trimestre 2023.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota IVA per gli usi industriali, la RT ha utilizzato i consumi derivanti dai dati Dogane 2021.

A tali consumi è stato applicato un prezzo medio stimato per il 2022, inoltre si è tenuto conto che il peso del III trimestre sia pari al 25% dell'intero anno.

Applicando una variazione di 17 punti percentuali alla spesa del trimestre e tenendo conto che la maggioranza delle imprese possono detrarre l'IVA sugli acquisti, con effetti neutrali in termini finanziari, la stima degli effetti negativi sul gettito è limitata unicamente ai casi degli operatori che non detraggono l'IVA sugli acquisti in tutto o in parte (ad esempio i soggetti in regime forfetario, gli operatori in settori esenti, ecc.). Ai fini della quantificazione, è stata calcolata la percentuale media di indetraibilità sull'intera platea degli operatori con partita IVA e sono stati stimati gli effetti complessivi in termini di perdita di gettito IVA per gli usi industriali in 33,70 milioni di euro.

La variazione di gettito IVA complessiva relativa agli usi civili e agli usi industriali risulta pertanto stimata dalla RT in 473,87 milioni di euro nel 2023.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
4	Riduzione al 5% dell'aliquota IVA sul gas metano nel III trimestre 2023 (minor gettito associato agli usi civili e industriali)	e t	-473,9				-473,9				-473,9			

Al riguardo, atteso che la quantificazione proposta dalla RT è in linea con quella recata al comma 1, dell'articolo 2 del decreto-legge n. 34 del 2023, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3-bis, comma 5

(Riduzione al 5% dell'aliquota IVA alle forniture di servizi di teleriscaldamento e alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano nell'ambito di un "Contratto servizio energia")

Il comma 5, per il III trimestre 2023, proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115. Ai relativi oneri, valutati in 15,44 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.

La RT afferma che ai fini della stima della riduzione dell'aliquota IVA applicabile per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi, in relazione al terzo trimestre 2023, si utilizza il dato, di fonte GSE, dell'energia termica erogata in Italia tramite reti di teleriscaldamento per riscaldamento e fornitura di acqua calda igienico sanitaria, nell'anno 2021. Tale energia termica risulta pari a 10 TWh, di cui 6,5 TWh erogati a uso residenziale e il rimanente a uso terziario e industriale.

L'applicazione dell'IVA al servizio di teleriscaldamento ad uso residenziale è regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l'applicazione dell'aliquota del 10% alle forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili oppure da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria del 22%.

La RT assume il prezzo medio dell'energia termica erogata tramite reti di teleriscaldamento pari 191 €/MWh. Tale prezzo è stato individuato da ARERA nella Delibera 547/2022/R/tlr "Indagine conoscitiva in materia di prezzi e di costi del servizio di teleriscaldamento".

Inoltre, ipotizza che l'energia termica fornita alle utenze residenziali assoggettabili all'aliquota del 10% ammonti a 4,68 TWh, mentre i restanti 1,82 TWh sono riferiti ad utenze assoggettabili all'aliquota del 22%.

Con buona approssimazione, in modo prudenziale, la RT afferma che con buona approssimazione nel terzo trimestre 2023 vengono consumati 0,7 TWh per uso

domestico su 6,5 TWh e che, pertanto, 0,504 TWh siano attualmente sottoposti ad IVA con aliquota pari al 10% e 0,196 TWh siano sottoposti ad IVA con l'aliquota del 22%. Si ottiene un gettito IVA attuale pari a $0,504 * 1.000.000 * 191 * 0,10 + 0,196 * 1.000.000 * 191 * 0,22 = 17.862.320$ euro. Il gettito IVA determinato dall'applicazione della misura di cui trattasi è pari a $0,7 * 1.000.000 * 191 * 0,05 = 6.685.000$ euro.

Pertanto, la RT stima, facendo la differenza tra i due valori, che gli effetti di gettito della misura siano pari a -11,18 milioni di euro nel 2023.

Ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dalla proroga della riduzione dell'aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un "Contratto servizio energia", la RT afferma che dalla Relazione sulla situazione energetica nazionale nel 2020 del MITE risulta che il consumo di energia prodotta con gas naturale delle famiglie per l'anno 2020 è pari a 15.209.000 tep. Si trasforma, tramite il fattore di conversione, pari a 882 mc/tep, tale consumo di energia nel quantitativo di gas naturale impiegato, che risulta pari a 13.414.338.000 mc. Moltiplicando tale quantitativo per il prezzo unitario, che si stima pari a 0,835182 €/mc, si ricava una spesa per le famiglie pari a 11.200 milioni di euro. Al fine di considerare anche l'ammontare dei consumi di gas naturale degli altri soggetti che non possono detrarre l'IVA, in assenza di dati puntuali, la RT ha maggiorato del 5% l'importo della spesa delle famiglie. La spesa maggiorata risulta pari a 11.760 milioni di euro. Stimando che l'1,3% di tale spesa sia attribuibile al gas naturale impiegato per la produzione di energia termica con impianti sulla base di "contratti servizio energia", la relativa spesa risulta pari a 152,88 milioni di euro.

Ripartendo tale spesa sui trimestri e in base alla stagionalità e depurandola dell'IVA, a seguito della diminuzione dell'aliquota IVA dal 22% al 5%, per il periodo luglio-settembre 2023, la RT stima, prudenzialmente, effetti finanziari negativi, per l'anno 2023, di 4,26 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
5	Riduzione al 5% dell'aliquota IVA sul gas metano nel III trimestre 2023 (minor gettito associato alle forniture di servizi di teleriscaldamento e alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano nell'ambito di un "Contratto servizio energia")	e t	-15,4				-15,4					-15,4				

Al riguardo, atteso che la quantificazione proposta dalla RT è in linea con quella recata dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2023, non si hanno osservazioni da formulare.

**Articolo 3-bis, comma 6
(Copertura)**

Il comma 6 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 4 e 5, valutati in 489,31 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 luglio 2023 a valere sul conto di gestione relativo ai bonus sociali gas.

La RT relativa al DL 79/2023 e qui utilizzabile afferma che tale onere è compatibile con le disponibilità residue degli stanziamenti autorizzati con la legge di bilancio per il 2023, in particolare per la finalità del rafforzamento del bonus sociale; ciò alla luce della circostanza che le stime per la legge di bilancio 2023 erano state effettuate in un contesto di prezzi più elevati di quelli che è stato possibile apprezzare negli ultimi giorni del 2022, quando è stata adottata la deliberazione ARERA 735/2022 e che a fine novembre 2022 sono stati resi disponibili dal Sistema informativo integrato i dati di consumo annuo dei titolari di bonus, che sono stati pubblicati nel documento per la consultazione ARERA 646/2022 e che sono stati utilizzati per la revisione dei consumi di riferimento dei diversi profili di riferimento dei titolari di bonus gas.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
6	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di risorse disponibili sul conto di gestione relativo ai bonus sociali gas, entro il 31 luglio 2023	e ext	489,3											
		s c					-489,3					-489,3		

Al riguardo, rilevato che la presente copertura presenta un meccanismo contabile differente rispetto a quello di cui al comma 3, peraltro correttamente registrato nel prospetto riepilogativo dei saldi, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che le risorse individuate per la copertura (i 1.200 milioni di euro circa di surplus relativo al bonus gas emerso per il I trimestre 2023) risultano sufficienti rispetto agli oneri relativi all'estensione dei bonus sociali al II trimestre 2023 (dl. 34/2023, pari a 405 milioni di

euro), nonché a quelli di cui al comma 3 (285 milioni di euro) e al comma 6 (489,31 milioni di euro) del presente articolo.

Articolo 3-ter
(Misure in materia di produzione di energia da impianti alimentati da biogas e biomassa)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, sostituisce l'articolo 24, comma 8 del D.lgs. n. 28/2011 prevedendo la definizione, entro 180 giorni da parte dell'ARERA, di prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione alimentati a biogas e biomassa che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi.

I prezzi minimi garantiti o le integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico sono definiti secondo i seguenti criteri:

- i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a copertura dei costi di funzionamento, al fine di assicurare la prosecuzione dell'esercizio e un funzionamento efficiente dell'impianto;
- i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono differenziati in base alla potenza dell'impianto;
- gli impianti rispettano i requisiti di cui all'articolo 42 del D.lgs. n. 199/2021³;
- il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero delle integrazioni dei ricavi, è aggiornato annualmente, tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e della necessità di promuovere la progressiva efficienza dei costi degli impianti, anche al fine di evitare incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla presenza di incentivi sull'utilizzo energetico delle stesse.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che l'articolo 24 del D.Lgs. n. 28/2011 dispone che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisca le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi trovano copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica, le disposizioni in commento non appaiono suscettibili di produrre effetti onerosi. Tuttavia, al fine della compatibilità della norma con la normativa europea in materia di aiuti di Stato andrebbe valutata l'opportunità di subordinare l'erogazione dell'incentivo alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto.

Si osservano inoltre possibili effetti indiretti sugli oneri del bonus sociale elettrico, posto che aumenteranno gli oneri generali della tariffa elettrica da compensare.

³ In base all'articolo 42 del D.lgs. n. 199/2021, gli impianti di potenza pari o superiore a 20 MW, nel caso di impiego di combustibili solidi da biomassa, ovvero pari o superiore a 2 MW, in caso di impiego di combustibili gassosi di biomassa, per beneficiare di regimi sostegno, devono utilizzare biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa che rispettino determinati criteri di sostenibilità, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di efficienza energetica ivi specificati.

Articolo 3-quater

(Modifica al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, in materia di coltivazione delle risorse geotermiche)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, nell'integrare l'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 del 2010, consente ai soggetti titolari di permessi di ricerca di risorse geotermiche per la realizzazione di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, dopo cinque anni dall'inizio dei lavori, di presentare, nell'ambito della successiva richiesta della concessione, istanza di potenziamento con una variazione del programma dei lavori. In tal caso, non si applica il limite di 5 MW di potenza nominale installata, né il limite di 40 GWh annui di energia immessa nel sistema elettrico previsto dalla normativa vigente per detti impianti.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3-quinquies

(Misure urgenti per incrementare la produzione di biometano nonché l'impiego di prodotti energetici alternativi)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, apporta modifiche al regime autorizzatorio applicabile agli impianti di produzione di biometano previsto dall'articolo 8-bis del D.lgs. n. 28/2011. In particolare, si prevede sia sempre necessario sottoporre a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione.

Si indicano poi le condizioni al sussistere delle quali gli interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio possono essere sottoposti a PAS anziché ad autorizzazione unica.

Infine, si estendono ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati, tal quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio, le agevolazioni previste dal testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi a favore del gasolio commerciale. Trattasi, in particolare:

- del trattamento specifico di cui all'articolo 24-ter, a mente del quale il gasolio commerciale usato come carburante è assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego dal numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico, pari a 403,22 euro per mille litri;
- delle altre agevolazioni previste per il gasolio nella citata tabella A. Essa stabilisce, in particolare, in 330 euro per mille litri l'accisa applicabile al gasolio impiegato
 - o per l'azionamento delle autoambulanze;
 - o per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone;
 - o dalle Forze armate nazionali come carburante per motori;
 - 21 euro per mille litri l'accisa applicabile al gasolio impiegato dalle Forze armate nazionali come combustibile per riscaldamento.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, in merito alla necessaria sottoposizione alla procedura abilitativa semplificata degli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di

discarica o gas residuati dai processi di depurazione, andrebbe assicurato che gli enti pubblici coinvolti nella procedura PAS, possano adempiere ai loro compiti nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Inoltre, atteso che la norma estende le agevolazioni previste dal testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi a favore del gasolio commerciale ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati, tal quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio, si chiede conferma dell'assenza di effetti in termini di gettito tributario alla luce del loro uso esclusivamente in via sostitutiva.

Articolo 3-sexies

(Disposizioni in materia di infrastrutture strategiche in ambito energetico)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, prevede alcune disposizioni volte a semplificare l'iter autorizzativo per la realizzazione delle infrastrutture strategiche in ambito energetico.

In particolare, per il perseguimento di finalità di sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, costituiscono infrastrutture strategiche le infrastrutture lineari energetiche individuate come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti, nonché gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, la cui realizzazione ovvero il cui efficientamento siano volti ad assicurare l'approvvigionamento e il trasporto lungo la direttrice nazionale sud-nord ovvero lungo i corridoi infrastrutturali energetici europei. Tali infrastrutture strategiche sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili ai sensi delle normative vigenti. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al primo periodo attribuiscono ad esse priorità e urgenza nel quadro degli adempimenti e delle valutazioni di propria competenza.

Per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche in esame, le proroghe, per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, dei termini previsti dal Testo unico per gli espropri possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine per l'emanazione del decreto di esproprio e per un periodo di tempo complessivo non superiore a otto anni.

Si apportano alcune modifiche al Testo unico degli espropri prevedendo, tra l'altro, che l'autorità espropriante, nei casi in cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, ovvero qualora sussistano particolari ragioni di natura tecnica ovvero operativa, può, in tutto o in parte, delegare al soggetto proponente l'esercizio dei poteri espropriativi, determinando con chiarezza l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A tal fine, i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi delle società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe chiarito se la dichiarazione di infrastrutture strategiche attribuito alle infrastrutture lineari energetiche in esame nonché la loro dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, possa determinare in capo a tali interventi ulteriori esigenze di finanziamento per la loro realizzazione.

Inoltre, andrebbe assicurato che le amministrazioni coinvolte nelle procedure autorizzative per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche in parola possano adempiere ai loro compiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Infine, andrebbe confermato che dalla delega dell'esercizio dei poteri espropriativi al soggetto proponente, nonché dalla possibilità che tali soggetti si avvalgano di società controllate e di servizi ai fini delle attività preparatorie, non debbano derivare ulteriori oneri rispetto a quelli previsti nel caso in cui a esercitare tali poteri sia l'autorità espropriante.

Articolo 3-septies
(Attività di interesse generale svolta dagli enti del Terzo settore e dalle imprese sociali)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, integra l'articolo 5, comma 1, lettera e) del Codice del terzo settore, qualificando come attività di interesse generale svolta dagli Enti del terzo settore e dalle imprese sociali la produzione e l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D. Lgs 8 novembre 2021, n. 199.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, la norma nell'estendere tra le attività di interesse generale svolte dagli Enti del terzo settore e dalle imprese sociali la produzione e l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, sembrerebbe ampliare l'ambito oggettivo in cui ricomprendere gli enti del terzo settore, dal momento che la norma al fine di qualificare un ETS richiede che lo stesso eserciti in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale. A tal fine, considerato che nei confronti degli ETS sono previsti particolari regimi fiscali e agevolativi, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'eventualità che dalla misura in esame possano derivare profili onerosi a carico della finanza pubblica.

Articolo 3-octies
(Interventi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, introduce il comma 6-*bis* all'articolo 9 del D.lgs. n. 199/2021 disponendo che per le procedure d'asta indette dal GSE per l'assegnazione di incentivi agli impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e alimentati da gas residuati dai processi di depurazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, i valori delle tariffe di riferimento indicati nella tabella 1.1 dell'allegato 1 al D.M. 4 luglio 2019 siano aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 1° agosto 2019 e il mese di pubblicazione del bando.

Si prevede che dall'attuazione delle disposizioni si provveda senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che gli incentivi erogati sono posti a carico degli oneri generali di sistema versati in tariffa dagli utenti del servizio elettrico, non si hanno osservazioni da formulare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Giu 2023

[Nota di lettura n. 58](#)

A.S. 651: “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici”

"

[Nota breve n. 5](#)

Pacchetto di primavera 2023 della Commissione europea

"

[Nota di lettura n. 59](#)

A.S. 747: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Elementi di documentazione n. 2/1](#)

Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico e l'immigrazione (A.S. 442)

"

[Elementi di documentazione n. 2/2](#)

Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la giustizia (A.S. 442)

"

[Elementi di documentazione n. 2/3](#)

Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: gli affari esteri e la difesa (A.S. 442)

"

[Elementi di documentazione n. 2/4](#)

Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: le politiche economico-finanziarie (A.S. 442)

"

[Elementi di documentazione n. 2/5](#)

Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'istruzione, la ricerca, le attività culturali, i giovani e lo sport (A.S. 442)

"

[Elementi di documentazione n. 2/6](#)

Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'energia, i trasporti, le infrastrutture, le comunicazioni, l'ambiente, le politiche abitative (A.S. 442)

"

[Elementi di documentazione n. 2/7](#)

Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'agricoltura, le imprese, il commercio, il turismo (A.S. 442)

"

[Elementi di documentazione n. 2/8](#)

Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la sanità e le politiche sociali (A.S. 442)

"

[Nota di lettura n. 60](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (Atto del Governo n. 49)

"

[Nota di lettura n. 61](#)

A.S. 755: “Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”

"

[Nota di lettura n. 62](#)

A.S. 774: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>